



## **FOGLIO DELLE CONDIZIONI**

*Iscrizione nella Sezione speciale E "Servizi sociali e alla persona" dell'Albo fornitori e professionisti — strutture per l'accoglienza di minori, neomaggiorenni, gestanti e madri anche minorenni con figli*

### **ART. 1 – REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI**

I requisiti di seguito indicati costituiscono elementi minimi, la cui presenza è considerata condizione indispensabile ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle strutture residenziali e semiresidenziali (Sezione E dell'Albo).

L'apertura e la gestione delle strutture per minori, ivi comprese le strutture per gestanti e per madri con bambino e le residenze di transizione, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione della struttura ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2003 e della DGR 1904/2011 e s.m.i. L'autorizzazione deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività e trasmessa ad ASP in sede di istanza di iscrizione. Il gestore si impegna a informare l'ASP in caso di revoche, sospensioni o modifiche di dette autorizzazioni.

Elemento preferenziale è considerato quello che le strutture siano collocate in Emilia-Romagna e nelle regioni limitrofe, di norma entro un raggio di 150 km dal Comune di Argenta.

Le comunità devono perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti del minore o del neomaggiorenne, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda, favorendo, ove possibile, relazioni significative tra i ragazzi e tra essi e i genitori, agevolando in particolare le relazioni tra fratelli laddove abbiano un significato positivo, e favorendo i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa presente sul territorio.

Le comunità dovranno inoltre collaborare con il Servizio minori dell'ASP "Eppi – Manica – Salvatori" nell'armonizzare il progetto educativo o educativo-integrato con il progetto quadro del servizio, nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d'origine e, più in generale, nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

Di seguito le tipologie di strutture previste dalla disciplina regionale vigente in Emilia-Romagna (DGR 1904/2011 e s.m.i.); il gestore dovrà indicare la tipologia di afferenza della/e propria/e struttura/e.

#### **1.1 Struttura di tipo familiare**

**Comunità familiare.** Tipologia: caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo e una donna, adeguatamente preparati, che

offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. Può svolgere funzioni di pronta accoglienza. Accoglienza: minorenni da zero a diciassette anni, prioritariamente nella fascia di età sei/undici anni. Capacità ricettiva: sei posti, più due posti dedicati alla pronta accoglienza. Deroga possibile in caso di fratelli, fino al numero massimo di dieci minorenni, compresi i figli minorenni degli adulti residenti. Rapporto numerico: un adulto accogliente o educatore in turno ogni quattro ospiti presenti. Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti. Se, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l'educatore delle comunità socio-educative e di pronta accoglienza; l'educatore può essere sostituito da un terzo adulto accogliente convivente. Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite e i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie. Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi o, ove presente, dell'educatore della comunità. Gli adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente.

**Comunità casa-famiglia multiutenza.** Tipologia: caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo e una donna, adeguatamente preparati, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà e ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno e un ambiente familiare sostitutivo. La dimensione di ospitalità estesa deve comunque salvaguardare la primaria finalità del benessere dei bambini e dei ragazzi ospitati. Può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi. Accoglienza: bambini e adolescenti da zero a diciassette anni e/o adulti in difficoltà; in accordo con i servizi, presta particolare attenzione nel raccordare l'accoglienza di persone adulte con la tutela del preminente interesse del minore. Capacità ricettiva: fino a un massimo di sei persone, elevabile di due posti dedicati alla pronta accoglienza; deroga in caso di fratelli. Comunque non potranno coabitare con gli adulti accoglienti più di altre dieci persone complessivamente, inclusi i figli minori della coppia. Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti. Rapporto numerico: almeno un adulto accogliente o educatore in turno ogni quattro accolti (minori o adulti) o figli minori, nei momenti di presenza e durante le attività esterne. Valgono le medesime regole della comunità familiare per l'integrazione con personale educativo, la fascia diurna e il riposo notturno. Gli adulti accoglienti assumono la funzione di responsabili, anche disgiuntamente.

## **1.2 Strutture educative**

**Comunità educativa residenziale.** Tipologia: pur garantendo accoglienza di tipo familiare, è caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale. Accoglienza: bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. I bambini con meno di sei anni possono essere ospitati eccezionalmente (fratelli accolti o emergenza); in tal caso, per la durata della permanenza, è sospesa la pronta accoglienza. L'accoglienza dei sei-dodici anni deve essere prevista e regolamentata dalla Carta dei servizi. Capacità ricettiva: fino a dieci minori per accoglienza continuativa, oltre a un massimo di due ulteriori posti, anche di pronta accoglienza, con adeguata integrazione di personale;

tale disponibilità deve essere specificata nella Carta dei servizi. Rapporto numerico: nei momenti di maggiore intensità operativa, almeno una unità di personale in turno ogni quattro minorenni presenti. Nelle ore notturne presenza di almeno un operatore e reperibilità di un ulteriore operatore; le équipes sono formate secondo il cap. 8.2.1, parte III, della DGR 1904/2011, integrata dalle DGR 1106/2014, 1153/2016 e 425/2019, nel rispetto dei CCNL e degli accordi sindacali sulla turnazione.

**Comunità residenziale educativa integrata.** Tipologia: svolge principalmente funzione riparativa, di sostegno e recupero delle competenze relazionali di minori in forte disagio. Può accogliere bambini e preadolescenti o, in alternativa, adolescenti con disturbi psico-patologici che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie di cui alla DGR 911/2007, o con rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento conseguenti a: traumi e sofferenze psicologiche/fisiche da violenze subite o assistite; prolungata permanenza in contesti familiari gravemente disfunzionali; situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale. Si connota per una forte integrazione delle competenze socio-educative con quelle psicologiche, in stretto collegamento con gli interventi sociali e sanitari dei servizi territoriali. Accoglienza: bambini e adolescenti (sei-diciassette anni). Capacità ricettiva: nove posti. Rapporto numerico: presenza esclusiva di personale educativo con le caratteristiche di cui al par. 2.2.2, lett. a1) e a2), della DGR 1904/2011 e s.m.i. (DGR 1106/2014, 1153/2016, 425/2019) e presenza programmata di uno psicologo. Nei momenti di presenza dei minori e durante le attività esterne, almeno un educatore ogni tre ragazzi o frazione di tre; nelle ore notturne presenza di almeno un educatore e reperibilità di un ulteriore operatore. La permanenza non potrà durare, di norma, più di diciotto mesi, al termine dei quali è effettuata rivalutazione del caso in sede di valutazione multidimensionale.

### **1.3 Strutture di pronta accoglienza**

**Comunità di pronta accoglienza.** Tipologia: immediata ospitalità e tutela di minorenni che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti, o che, trovati privi di tutela, non possono subito rientrare in famiglia. L'accoglienza è contenuta per il tempo strettamente necessario a individuare l'intervento più favorevole e stabile: di norma non oltre due mesi; per i minori stranieri non accompagnati l'ospitalità può estendersi fino a cento giorni. Accoglienza: bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. Capacità ricettiva: massimo dodici minori; in emergenza deroghe temporanee, motivate e con adeguata integrazione di personale. Rapporto numerico: nei momenti di maggiore intensità operativa, almeno una unità di personale in turno ogni quattro minorenni presenti; nelle ore notturne presenza di almeno un operatore e reperibilità di un ulteriore operatore; équipes formate secondo il cap. 8.3.1, parte III, della DGR 1904/2011 e s.m.i. (DGR 1106/2014, 1153/2016, 425/2019).

### **1.4 Strutture per l'autonomia**

**Gruppo appartamento.** Tipologia: i ragazzi sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza e nei percorsi di crescita, con sostegno mirato di educatori, al fine di raggiungere equilibrio personale, adeguatezza relazionale e autonomia abitativa, di studio e lavorativa. Per i minori è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'autorità giudiziaria

minorile. Accoglienza: ragazzi prossimi alla maggiore età e giovani provenienti da situazioni di accoglienza, prevalentemente da altre strutture residenziali in cui hanno raggiunto risultati significativi. Capacità ricettiva: massimo sei ragazzi dai diciassette ai ventuno anni; eccezionalmente, in relazione alla maturità raggiunta, dai sedici anni. Rapporto numerico: almeno trentasei ore settimanali di referenzialità educativa; in presenza di minori, presenza notturna di un educatore o di un adulto che abbia svolto il percorso da adulto accogliente; reperibilità di un adulto per tutto l'arco settimanale. Il sostegno è assicurato da almeno due figure educative, una delle quali assume il ruolo di responsabile.

**Comunità per l'autonomia.** Tipologia: offre soluzione abitativa e referenzialità educativa per completare l'integrazione sociale e l'autonomizzazione di ragazzi, anche in esito a percorsi migratori e provenienti da pronta accoglienza, con impegno educativo focalizzato sull'inserimento lavorativo e formativo. Per i minori è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'autorità giudiziaria minorile. Accoglienza: ragazzi dai diciassette ai ventuno anni; eccezionalmente dai sedici. Capacità ricettiva: fino a quattordici ospiti. Rapporto numerico: almeno un operatore in turno ogni sette ragazzi presenti; in presenza di minori, presenza notturna di un operatore o adulto accogliente e reperibilità notturna; il Responsabile organizza turni e presenze in funzione delle presenze effettive e dei Progetti educativi individualizzati, nel rispetto della Direttiva vigente, dei CCNL e degli accordi sindacali.

### **1.5 Strutture per gestanti e madri con bambino**

**Comunità per gestanti e per madri con bambino.** Tipologia: struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità, con finalità primaria di tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali. Restano escluse le comunità volte al sostegno della madre la cui genitorialità è ritenuta sufficientemente adeguata. Accoglienza: gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da provvedimento del Tribunale per i minorenni. Il progetto di vita è concordato nelle linee generali prima dell'ingresso con i servizi territoriali e, se coinvolti, sanitari, ed è messo a punto dalla comunità entro i primi sessanta giorni; definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai diciotto mesi) e le modalità di sostegno alle madri nelle esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomizzazione. Il progetto specifica le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino relative a: soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini; sviluppo della capacità di aiutare il figlio a comprendere il senso dell'esperienza; superamento di situazioni di disagio sociale e psicologico; supporto a percorsi di crescita e apprendimento; incremento delle capacità di relazione; maturazione delle autonomie personali. Qualora la competenza genitoriale sia gravemente compromessa e/o sussista decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento del minore ai servizi con collocamento assieme alla madre, la comunità predispone un progetto educativo individualizzato integrato con il progetto di vita della madre. Anche in assenza di decreto, il servizio sociale valuta l'interesse del ragazzo e può impedire, facendo ricorso all'art. 403 c.c., che la madre lo allontani dalla comunità ove ciò possa comportargli pregiudizio. Per le gestanti minorenni è definito un progetto educativo individualizzato specifico per la madre. Capacità

ricettiva: non più di otto nuclei e non più di dodici minori. Rapporto numerico: presenza del responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con funzioni di tutela dei bambini e di sostegno alle competenze genitoriali; almeno un operatore dell'équipe ogni sei minori; vigilanza notturna garantita da un educatore o da persona che abbia svolto il percorso da adulto accogliente. Nella Carta dei servizi va specificata la disponibilità o meno all'accoglienza di madri minorenni, anche gestanti, e/o di madri con decreto di sospensione della responsabilità genitoriale.

## **ART. 2 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La gestione delle strutture comporta lo svolgimento dei seguenti servizi.

### **Art. 2.1 Servizi alberghieri**

a) garanzia del posto letto, assicurando a ciascun minore (o nucleo genitore-bambino/i) la disponibilità di spazi personali da gestire individualmente; b) pulizia dei locali, comprensiva di periodiche pulizie straordinarie; c) preparazione e somministrazione di n. 5 pasti quotidiani, come precisato al punto 2.4; d) tutte le attività rientranti nel servizio di tipo alberghiero; e) fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate.

### **Art. 2.2 Sorveglianza e cura dei minori**

a) sorveglianza sui minori 24 ore su 24 (nel caso di fuga o di grave criticità comportamentale devono essere gestite le comunicazioni ai servizi coinvolti, al Tutore, all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine); b) assistenza in caso di ricovero ospedaliero con onere compreso nella retta, con modalità da concordarsi; dal 4° giorno di ricovero potranno essere concordate modalità di rimborso delle eventuali spese di assistenza ospedaliera; c) cura dell'igiene personale quotidiana; d) cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona; e) aiuto nell'assunzione dei pasti e nelle attività relative alle autonomie personali, tenuto conto dell'età o di particolari condizioni di disabilità, se previsto nel progetto individuale; f) accompagnamento da e per la scuola in particolari condizioni che richiedano misure di protezione; per i più piccoli l'accompagnamento è sempre garantito; g) accompagnamento dall'abitazione alla struttura e ritorno, se previsto nel progetto individuale e ove i familiari non possano provvedere; h) aiuto nell'assunzione dei medicinali secondo prescrizione, eventualmente con assistenza infermieristica; i) medicazione di piccole ferite che non richiedano l'intervento medico; l) attivazione dei presidi, servizi o figure sanitarie necessari nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; m) acquisto o reperimento di articoli per le necessità quotidiane (biancheria, vestiario, materiale ludico, materiale scolastico, ecc.).

### **Art. 2.3 Attività ricreative, educative e di socializzazione**

a) sostegno educativo all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale; b) garantire la frequenza a strutture socio-educative e/o scuole; c) aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici; d) per i minori disabili, ove previsto nel progetto individuale, inserimento in centro socio-riabilitativo o socio-occupazionale diurno o in attività lavorative; e) attività di socializzazione, ricreative e sportive, il cui costo massimo mensile va anticipatamente concordato con ASP; f) favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso i servizi pubblici e privati del territorio; g) adempimenti per garantire la

pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché non in contrasto con le norme vigenti e con la tutela del minore; h) organizzazione e assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di vacanza (senza spese aggiuntive); i) ogni altra attività strumentale al progetto individualizzato; l) attività di supporto e collaborazione con i servizi istituzionali per favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine e la gestione degli incontri genitori-figli in un'ottica riparativa della relazione genitoriale compromessa; m) attività di sostegno e accompagnamento del minore nell'eventuale passaggio dall'accoglienza in struttura all'affido familiare/adozione, nonché nel percorso di autonomia conseguente al raggiungimento della maggiore età.

#### **Art. 2.4 Pasti**

Il Gestore garantisce 5 pasti giornalieri nel rispetto delle indicazioni del Servizio di Pediatria di Comunità dell'AUSL competente o del Pediatra di base. Ove necessario, alimenti specifici per la prima infanzia. Garantita la somministrazione di pasti personalizzati per esigenze dietetiche, temporanee o permanenti, compresi alimenti speciali per intolleranze, e il rispetto delle convinzioni religiose e culturali secondo il progetto individuale. La preparazione o fornitura è a carico del Gestore, internamente o tramite ditta certificata; qualora i pasti siano preparati in loco, la struttura deve possedere le certificazioni previste e personale esperto.

#### **Art. 2.5 Cura e igiene personale – Biancheria e vestiario – Materiale scolastico**

Il Gestore cura le attività di pulizia della persona e le altre cure ordinarie, salva eventuale partecipazione del genitore; fornisce agli ospiti biancheria e vestiario con adeguati cambi, accessori e prodotti per l'igiene personale (anche in relazione a età e sesso), libri e materiale scolastico. In mancanza di partecipazione economica della famiglia, tali forniture sono a carico del Gestore.

#### **Art. 2.6 Farmaci e cure mediche**

Il Gestore si fornisce dei farmaci per le cure ordinarie e sostiene i costi di eventuali ticket; acquista, eventualmente coinvolgendo la famiglia, i farmaci prescritti dal medico di base per cure ordinarie. Per cure mediche straordinarie e onerose non previste dal SSN, comprese protesi, gli oneri non sono a carico del Gestore e sono definiti caso per caso ove la famiglia non possa provvedere.

#### **Art. 2.7 Servizio di pulizia**

Il Gestore provvede, con personale interno o altra impresa, alla pulizia ordinaria e straordinaria; sono a suo carico attrezzature e prodotti.

#### **Art. 2.8 Servizio di lavanderia**

Il Gestore assicura, internamente o tramite ditta esterna, le prestazioni di lavanderia e i necessari ricambi nel rispetto delle norme di igiene.

#### **Art. 2.9 Trasporto**

Il Gestore garantisce, con oneri a proprio carico, i servizi di trasporto necessari (mezzi pubblici o privati) per la partecipazione alla vita sociale e per le esigenze del minore. Nella retta sono compresi

almeno due trasporti mensili (andata e ritorno) per accompagnamenti del minore ai servizi territoriali per colloqui con l'équipe socio-sanitaria o incontri protetti con i genitori.

### **ART. 3 – PROGETTUALITÀ INDIVIDUALE**

L'impegno delle comunità per assicurare ai soggetti inseriti una compiuta tutela, il superamento dei disagi e il rientro nel contesto familiare si esprime attraverso una precisa progettualità elaborata in collaborazione con i servizi e in attuazione del progetto quadro o del progetto di accoglienza elaborato dall'U.O. Minori e Famiglia dell'ASP. Tale progettualità assume diverse denominazioni: progetto educativo individualizzato; progetto educativo-psicologico; progetto di vita. Nelle comunità per gestanti e madri con bambino la progettualità di sostegno al minore è ricompresa nel progetto di vita della madre, salvo decreto del Tribunale per i minorenni, caso in cui è redatto per il bambino un progetto educativo individualizzato.

Il Gestore utilizza e tiene aggiornata una cartella personale per ciascun minore con i dati previsti dalla direttiva regionale e registra gli incontri di verifica tra operatori responsabili del caso e operatori della struttura, evidenziando risultati, adeguatezza delle strategie, scostamenti e motivazioni.

Il progetto educativo individualizzato è elaborato nella forma completa entro 2 mesi dall'ingresso, dopo la fase di prima accoglienza e osservazione, in raccordo con i servizi territoriali e commisurato ai tempi di permanenza. Descrive le modalità per: aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso dell'esperienza; curarne l'integrazione nel nuovo contesto sociale; sollecitare autonomie e cura di sé; promuovere l'autostima; supportare l'integrazione scolastica, formativa e lavorativa; gestire il rapporto con la famiglia, forme e tempi degli incontri, in accordo con i servizi e in conformità a quanto disposto dal Tribunale per i minorenni; assicurare sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

La comunità predispose una relazione di verifica del progetto educativo individualizzato, inviata al competente responsabile del progetto quadro (Responsabile del caso – U.O. Minori e Famiglia dell'ASP "Eppi – Manica – Salvatori"): almeno semestralmente e in sede di dimissione, nonché in qualsiasi momento su richiesta dei servizi territoriali.

Nelle comunità educativo-integrate la progettualità si identifica con il progetto educativo-psicologico, caratterizzato da alta integrazione socio-sanitaria, con gli ulteriori obiettivi di rimuovere gli elementi di disagio del bambino e di supportare i servizi nel sostegno ai genitori. La relativa relazione di verifica è inviata al Responsabile del caso – U.O. Minori e Famiglia dell'ASP "Eppi – Manica – Salvatori" almeno semestralmente, in sede di dimissione e su richiesta.

Al minorenne che raggiunge il 18° anno di età ospite di struttura per minori deve essere garantita la progettualità più appropriata. Per i neomaggioranni la progettualità si identifica con il progetto di vita, concertato tra il giovane, i Servizi Sociali che ne hanno la presa in carico e la comunità; è elaborato nella forma completa dal compimento del diciottesimo anno o entro due mesi dall'ingresso e sottoscritto dal ragazzo, dal responsabile della comunità e dall'U.O. Minori e Famiglia dell'ASP "Eppi – Manica – Salvatori", con il coinvolgimento del servizio sociale dell'Area Adulti. Il contributo economico richiesto al servizio competente per i minori, con partecipazione del

servizio adulti, può essere modulato in relazione all'avanzamento del percorso di studio e lavoro del giovane fino all'acquisizione di sufficiente autonomia economica e comunque non oltre il ventunesimo anno; dopo tale età l'eventuale prosecuzione è di competenza del servizio sociale adulti.

#### **ART. 4 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO, CON I SERVIZI E CON I FAMILIARI**

Il Gestore favorisce il coinvolgimento del volontariato (singolo o associato) e dell'associazionismo, con funzioni di supporto e non sostitutive, e si raccorda con i servizi sanitari e scolastici del territorio. Le comunità collaborano con i servizi territoriali nell'armonizzare il progetto educativo o educativo-psicologico con il progetto quadro, nel sostenere e tutelare il minore nei rapporti con la famiglia d'origine, nel realizzarne ove possibile il reinserimento in famiglia o, in subordine, l'inserimento in famiglia affidataria o adottiva, ovvero nell'accompagnamento verso l'autonomia, e nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza.

Operatori, adulti conviventi e ospiti possono avvalersi di animatori, istruttori, artigiani, volontari del servizio civile e persone in tirocinio formativo, funzionali alle attività educativo-ricreative e formative. Per i bambini e ragazzi stranieri deve essere attivabile al bisogno una figura con competenze linguistiche e culturali adeguate. Il personale ausiliario coadiuva la cura della casa, in una logica educativa e non sostitutiva. Le figure di supporto devono essere coperte da apposita assicurazione, con possibilità di rimborso di spese documentate. La struttura favorisce relazioni significative tra i minori ospiti e i familiari; il progetto personalizzato contiene le indicazioni relative agli incontri e ai rientri in famiglia.

#### **ART. 5 – CARTA DEI SERVIZI**

A ogni Gestore è richiesto di produrre una Carta dei servizi che documenta missione, visione e progetto educativo e organizzativo. Devono essere esplicitati: tipo di utenza, fascia di età e genere; numero di posti e posti di pronta accoglienza con aspetti logistici; modalità di ammissione e dimissione; metodologie educative e modalità del sostegno psicologico; rispetto delle esigenze culturali e religiose; servizi garantiti dentro e fuori la comunità; forme della gestione organizzativa (modalità operative degli adulti accoglienti o del gruppo educativo, numero di educatori a tempo pieno e parziale parametrati agli ospiti, funzioni del responsabile, supervisione); forme di presenza delle figure di supporto e relativo coordinamento; impegni per formazione e aggiornamento e modalità di documentazione e conservazione, anche in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali; modalità di ascolto e partecipazione dei minori o delle madri con bambino; rette commisurate alle prestazioni offerte.

La Carta deve essere comprensibile da ospiti, famiglie e servizi e consegnata a ciascun utente e/o familiare all'ingresso. Per le comunità con posti di pronta accoglienza deve specificare un modello operativo per l'emergenza, attivabile nelle prime 48 ore. Deve individuare il responsabile e le eventuali deleghe, gli elementi per la comunicazione e il coordinamento di volontari e tirocinanti, e dichiarare l'eventuale disponibilità alla prosecuzione della permanenza oltre il diciottesimo anno. È aggiornata in caso di necessità e ogni aggiornamento è inviato ad ASP.

## **ART. 6 – OBBLIGHI INFORMATIVI**

Ogni comunità deve disporre di un registro degli ospiti costantemente aggiornato. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 184/1983, le strutture residenziali che ospitano minori trasmettono ogni 6 mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori accolti, con indicazione della residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche.

All'Ente Gestore o al responsabile è fatto obbligo di: soddisfare le richieste di dati per i sistemi informativi di Stato, Regione ed Enti Locali; informare dell'ammissione o dimissione il Responsabile del Servizio Sociale Professionale dell'ASP "Eppi – Manica – Salvatori", cui è attribuita la responsabilità del progetto educativo; elaborare e inviare le relazioni di verifica del progetto secondo modalità e tempi concordati; comunicare tempestivamente eventuali allontanamenti non autorizzati al Servizio inviante e, per i minori, alle Forze dell'Ordine. Il Gestore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ad ASP ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e a mantenere aggiornati: autorizzazione al funzionamento; Carta dei servizi; sintesi del progetto educativo generale.

## **ART. 7 – REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI DEL PERSONALE**

### **Art. 7.1 Requisiti generali**

Per una maggiore garanzia dei bambini e dei ragazzi, tutti gli adulti con cui questi vengono in contatto devono possedere, fatto salvo quanto previsto dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, le seguenti qualità morali: a) insussistenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e non essere mai stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.; b) non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi (salva riabilitazione o altra causa di estinzione degli effetti penali). Le qualità morali sono attestate con dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000; si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. Nei casi previsti deve essere fornito il certificato penale del casellario ex art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.

### **Art. 7.2 Requisiti professionali**

Il personale deve possedere i titoli richiesti dalla normativa regionale in relazione alle tipologie di struttura. Il personale educativo deve esprimere capacità di ascolto attivo ed empatia, competenze pratiche di aiuto alla persona, capacità di osservazione del benessere psico-fisico e sociale, di rilevazione di bisogni e risorse, di relazione e comprensione delle situazioni individuali e familiari, di lettura del contesto, di azione in cornice preventiva e riabilitativa, di gestione delle aree di autonomia e collaborazione, conoscenza della rete dei servizi e capacità di raccordo con altre figure ed enti. Data l'importanza della continuità delle figure di riferimento, il Gestore limita le sostituzioni e contiene il turn over. È possibile l'impiego di volontari e/o in servizio civile, in logica complementare e non sostitutiva.

## **ART. 8 – PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)**

Il soggetto gestore osserva il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale, nei modi e termini di legge e dei CCNL. ASP resta estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, tra il gestore e il personale. Ferma la formazione obbligatoria, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il gestore assicura a tutto il personale adeguata formazione sulle materie del servizio e la conoscenza dettagliata dell'Avviso, con caratteristiche di specificità, permanenza e durata, per tutta la vigenza del contratto. Il gestore ottempera a tutti gli obblighi verso i dipendenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenza e assicurazione infortunistica, con oneri a proprio carico.

## **ART. 9 – AMMISSIONI E DIMISSIONI**

L'ammissione può avvenire come: **ammissione programmata**, con modalità e tempi concordati tra ASP e responsabile della struttura (ove il Gestore si dichiara disponibile alle emergenze, entro 24 ore dalla richiesta); **pronta accoglienza** (per le strutture che offrono il servizio), garantita contestualmente alla richiesta. La **dimissione** avviene su disposizione di ASP, in conformità a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile se coinvolta, nei casi di: raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale; trasferimento di struttura in base a età, sesso o mutamento dei bisogni, nell'interesse del minore; variazione del progetto individuale; raggiungimento della maggiore età (salvo progetti di accompagnamento).

### **Art. 9.1 Posti disponibili per eventuali emergenze**

ASP si riserva la facoltà di stipulare accordi con i Gestori con la formula "vuoto per pieno" al fine di mantenere posti disponibili per eventuali emergenze in strutture dedicate nell'ambito comunale o provinciale.

## **ART. 10 – CORRISPETTIVO E ASSENZE**

Il corrispettivo è espresso come retta giornaliera individuale nella misura offerta in sede di partecipazione all'avviso, al netto di IVA se e in quanto dovuta. La retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti per la gestione delle attività di cui al presente Foglio, nessuna esclusa.

Ciascun ospite ha diritto alla conservazione del posto in caso di assenza per: necessità di cure presso ospedali; soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni nel mese); rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max 15 giorni nel mese); fuga (solo per i primi 5 giorni). Per le assenze sopra descritte, debitamente documentate, la struttura percepisce la retta giornaliera ridotta all'80% della retta intera. L'ASP può riconoscere la retta intera qualora la degenza ospedaliera del minore richieda un particolare carico assistenziale per il personale educativo, previa formale comunicazione del responsabile della struttura.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, i corrispettivi sono soggetti a revisione periodica. L'adeguamento può aver luogo, su base annuale e decorso un anno dall'inizio del rapporto, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Resta in ogni caso fermo l'adeguamento dei corrispettivi alle variazioni dei costi del lavoro derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle tutele lavoristiche di cui al medesimo Codice.

## **ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento avviene nei termini di legge, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica con cadenza mensile, a consuntivo delle prestazioni del mese, con indicazione dei minori inseriti e dei giorni di presenza. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC) e, per gli importi previsti, alla verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo regolamento attuativo, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il pagamento è effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Resta a carico dell'ente gestore l'obbligo di comunicare ad ASP gli estremi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o dalla prima utilizzazione, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operarvi.

## **ART. 12 – SUBAPPALTO**

Stante la natura del servizio e dell'utenza e la temporaneità delle necessità, non è previsto subappalto, anche ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

I gestori assicurano il pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. I bonifici devono riportare i codici CIG assegnati di volta in volta agli affidamenti effettuati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei, costituisce causa di risoluzione del contratto.